

31 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > Inps**

INPS bacchetta FSBA per l'erogazione dell'assegno ordinario con causale COVID-19 alle imprese artigiane

Autore: Danilo Randazzo

Il Governo, durante questa fase epidemiologica e per il mantenimento del reddito dei dipendenti, ha individuato in FSBA il soggetto chiamato a sostenere le sospensioni e le riduzioni dell'attività lavorativa dei dipendenti delle imprese artigiane, mediante assegno ordinario con causale COVID-19.

Di cosa si tratta - Il 26 febbraio 2020 le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative del settore artigianato hanno firmato un Accordo interconfederale che prevede un ampliamento delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), che eroga trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in favore delle imprese artigiane.

L'accordo prevede l'introduzione, a carico di Fsba, di uno specifico intervento di 20 settimane (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni) nell'arco del biennio mobile, connesse alle sospensioni dell'attività aziendale determinate dall'emergenza Coronavirus.

L'accordo avendo un carattere transitorio, e quindi per la durata dell'emergenza, consentirà di erogare le prestazioni di integrazione salariale, fino all'esaurimento dei fondi stanziati, a tutte le aziende artigiane aderenti a EBNA/FSBA in tutto il territorio nazionale.

Per poter procedere all'erogazione dell'ammortizzatore sociale, il Fondo pretende, da parte delle aziende artigiane richiedenti il beneficio, la regolarità contributiva, pari ai 36 mesi precedenti, relativa alla completa contribuzione nei confronti di FSBA/EBNA.

Tale pretesa produce un effetto discriminatorio, per le imprese artigiane obbligate ad accedere esclusivamente all'ammortizzatore sociale erogato da FSBA, rispetto ad altre aziende che possono accedere agli altri ammortizzatori sociali in conformità a quanto stabilito dal decreto-legge n. 18/2020.

L'Inps con circolare 47 del 28/03/2020 ha messo fine a questo aspetto discriminatorio, precisando che il Fondo FSBA dovrà erogare l'ammortizzatore sociale con causale COVID-19 a tutte le aziende artigiane che né faranno richiesta, non rilevando la regolarità con il versamento della contribuzione al Fondo.

L'Inps, con la predetta circolare, ha ribadito che l'unico requisito rilevante ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, ovvero possedere il requisito di azienda artigiana e il codice di autorizzazione "7B".

È vero che il pagamento della bilateralità al Fondo è obbligatoria per tutte le aziende artigiane che applicano il medesimo CCNL, ma è anche vero che in questa fase di incertezza economica era del tutto pretestuoso e inappropriato, da parte del Fondo, chiedere il pagamento della contribuzione arretrata per l'erogazione dell'unico

ammortizzatore sociale posto a sostegno dei dipendenti delle medesime imprese.

Il Fondo, con comunicato stampa del 30 marzo 2020, ha annunciato che è possibile procedere con le domande di assegno ordinario COVID-19 anche per le ditte non in regola con i versamenti contributivi, mediante piattaforma FSBA, e la regolarizzazione della posizione dovrà avvenire mediante versamento rateale a partire dalla ripresa del versamento dei contributi.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it